



## **LEGITTIMO IL DINIEGO CITTADINANZA PER REATI DEI FIGLI. TAR LAZIO**

**N. 15681/2024**

**A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)**

### **INDICE**

- 1) INTRODUZIONE;**
- 2) LA DECISIONE DEL TAR;**
- 3) CONCLUSIONI. -**

#### **1. INTRODUZIONE**

Una donna presentava nel 2015 domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel 2018, il **Ministero dell'Interno rigettava la richiesta**, motivando il diniego con le **plurime e gravi condanne penali riportate dai figli** della richiedente (tra cui spaccio di stupefacenti, estorsione, guida in stato di ebbrezza e ricettazione), **tutte commesse durante la convivenza familiare.-**

La donna impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, lamentando il **difetto di motivazione, l'irragionevolezza e la violazione del principio di responsabilità personale**, sostenendo che i reati commessi dai figli **non potessero ricadere su di lei né incidere sul suo grado di integrazione nella comunità nazionale.-**

#### **2. LA DECISIONE DEL TAR**

Con la sentenza n. 15681 del 2024, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del diniego.-

Il Tribunale ha ricordato che la concessione della cittadinanza è un atto altamente discrezionale, che presuppone **un giudizio prognostico di affidabilità e integrazione del richiedente** nella comunità nazionale.-

In questo contesto, l'Amministrazione può considerare anche la condotta dei familiari, soprattutto quando i reati:

- sono gravi e reiterati;
- si sono verificati nel periodo di osservazione decennale;
- coinvolgono soggetti conviventi stabilmente con il richiedente.-

Il Tar ha chiarito che **non si tratta di attribuire responsabilità penali alla madre per i reati dei figli**, ma di valutare se l'intero nucleo familiare rifletta condizioni di affidabilità, rispetto della legge e adesione ai valori dello Stato.-

### **3. CONCLUSIONI**

Il comportamento dei familiari, specie se conviventi e penalmente recidivi, può legittimamente essere valutato come **indice di inaffidabilità** e ostacolo al riconoscimento della cittadinanza.-

Il principio della responsabilità penale personale, pur restando valido, **non impedisce che, sul piano amministrativo, si valutino i contesti familiari e relazionali**, in un'ottica preventiva e di tutela dell'ordine pubblico e della coesione sociale.-